

Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi



Responsabilità in solido per le ritenute subite, classico esempio di paradosso italiano

Maurizio TOZZI

■ pag. 4

Strategico per i Commercialisti incrementare la propria visibilità

Andrea SALMASO

■ pag. 6

Polizza sanitaria

Gianleo MONCALVO

■ pag. 8

La pratica professionale in materia di successioni ereditarie e diritto di famiglia

Raffaele TOMMASI

■ pag. 10

Nuovo Codice delle sanzioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

■ pag. 13

UGDCEC: Ecco il nuovo consiglio direttivo

Francesco TAURINO

■ pag. 14



ODCEC
BRVNDISIUM

Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Brindisi

Anno XXV - N° 1 - Gennaio / Marzo 2017

EDITORE

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brindisi
Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
www.odcecbrindisi.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Davide PIAZZO

COMITATO DI REDAZIONE

Gabriele Albanese - Francesco Calò
Silvia Conte - Elvira Elia
Leonardo Grassi - Michele Orlando
Marianna Pacifico - Raffaele Tommasi

DIREZIONE E REDAZIONE

Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
rassegnaprofessionale@gmail.com

GRAFICA

2ld.it
Via San Francesco, 186
72021 Francavilla Fontana (Br)

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE BRINDISI

n. 4 del 8.9.1993
Iscrizione al R.O.C. n. 21483
del 15092011

Ogni articolo viene ceduto a titolo gratuito
alla redazione ed esprime esclusivamente il
pensiero di chi lo firma esonerando il Comitato
di redazione e l'Editore da ogni responsabilità.

Per contattare la redazione o inviare i propri
contributi scrivere a:
rassegnaprofessionale@gmail.com

Buon lavoro ai nuovi consiglieri!



di Davide Piazza

Lunedì 9 Gennaio 2017 si è tenuto il Primo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi nel nuovo assetto emerso in seguito alle elezioni del 3 e 4 novembre scorso per l'attribuzione delle cariche e delle deleghe operative. Il nuovo Consiglio dell'Ordine di Brindisi in carica per il quadriennio 2017-2020, è presieduto da Giovanni Fabio Aiello, che è stato riconfermato dalla base della categoria. Per la carica di Vice Presidente è stato designato Marco Botrugno in luogo del collega uscente Flavio Falconieri, nel ruolo di Tesoriere è stato invece riconfermato Domenico Massimo Mangiameli, mentre la carica di Segretario è stata affidata a Francesco Alessandro Rini. Nel corso dello stesso Consiglio sono state attribuite le deleghe operative ai diversi consiglieri: Gestione del sito Internet e comunicazione agli iscritti Francesco Alessandro Rini; Gestione elenco e formazione Praticanti a Eugenio Cascione, Vito Chirulli e Giuseppe Liuzzi; Liquidazione Parcelle a Giovanni Dell'Abate e Giuseppe Liuzzi; Formazione Professionale Continua a Eugenio Cascione, Roberto Martina e Roberto Gianfrate; Responsabile e convenzioni con l'Università a Giovanni Fabio Aiello; Comunicazione e addetto

SOMMARIO

Buon lavoro ai nuovi consiglieri

Responsabilità in solido per le ritenute subite, classico esempio di paradosso italiano	2
Strategico per i Commercialisti incrementare la propria visibilità	4
Polizza sanitaria	6
La pratica professionale in materia di successioni ereditarie e diritto di famiglia	8
Nuovo Codice delle sanzioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti	13
UGDCEC: Ecco il nuovo consiglio direttivo	14
News in pillole	15

stampa a Marianna Pacifico; Rapporti con gli Enti Locali a Domenico Massimo Mangiameli e Marianna Pacifico; Responsabile Trasparenza e Anti Corruzione a Vito Chirulli.

Si segnala inoltre che lo scorso 15 marzo si è insediato il nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale che risulta così composto Presidente Dott. Raffaele D'Andria, Segretario Dott.ssa Barbara d'Ambrosio, Consiglieri: Rag. Giuseppe Calvaruso, Dott.ssa Laura Chirulli, Dott.ssa Maria Luigia d'Ambrosio, Dott. Augusto De Castro, Dott. Vincenzo Epifani, Rag. Sabrina Grassi, Dott.ssa Roberta Melli, Dott.ssa Maria Carmen Petruzzi e Rag. Sonia Portoghese.

Anche l'assemblea dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo ed ha indicato in Francesco Taurino il nuovo Presidente dell'associazione ed il rinnovato direttivo è costituito anche da Maurizio Margheriti (vicepresidente), Maria Carmen Petruzzi (segretario), Nicoletta Tanzarella (tesoriere), Maria Luigia D'Ambrosio, Martina Landolfi, Piero Trisciuzzi e Danilo Contardi.

La redazione di Rassegna Professionale augura a tutti i colleghi impegnati nelle cariche istituzionali buon lavoro e auspica un quadriennio provvido di risultati per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di formazione di tutti gli iscritti.

In questo numero segnaliamo di rilevante interesse generale l'articolo del Dott. Maurizio Tozzi che delinea la evidente contraddizione e il paradosso rappresentato dalla responsabilità in solido per le ritenute subite.

Si evidenzia, inoltre, che il dott. Andrea Salmaso, a margine di un interessante incontro presso la nostra sede, ha fornito alcuni preziosi suggerimenti per incrementare la visibilità del professionista con gli opportuni e moderni strumenti di marketing e di comunicazione e ne ha sintetizzato i contenuti essenziali nel contributo che pubblichiamo.

Riportiamo infine, la peculiare testimonianza professionale del collega dott. Raffaele Tommasi che riferisce le varie criticità tipiche della pratica professionale in materia di successioni ereditarie e diritto di famiglia.



Responsabilità in solido per le ritenute subite, classico esempio di paradosso italiano



di Maurizio Tozzi

La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, culminata da ultimo nella sentenza della sezione penale n. 2256 del 2017, in forza della quale è ormai divenuto assodato e pacifico il principio secondo cui il professionista è responsabile in solido delle eventuali ritenute non versate dal suo sostituto di imposta, rappresenta un esempio lampante della follia del sistema fiscale italiano.

Il tema è oltremodo delicato e paradossale, tanto da incontrare lo scetticismo costante dei colleghi che ascoltano per la prima volta una notizia del genere. Si prova ad immaginare che trattasi di casistiche che hanno riguardato professionisti sin troppo “pericolosi” o che hanno creato sistemi evasivi di elevato livello, non accettando ciò che invece è palese: i supremi giudici hanno fissato un principio ben preciso che prescinde dalle circostanze dell’evento in cui si è verificato, dando per assodato l’esistenza della responsabilità in solido.

Tradotto in termini pratici, secondo la Corte di Cassazione se l’amministrazione finanziaria, in relazione al professionista sottoposto a controllo, non riscontra la presenza della ritenuta che lo stesso ha scomputato in dichiarazione dalle proprie imposte lorde (la terminologia utilizzata è quella “dell’abbinamento della ritenuta al nominativo del professionista”), l’eventuale accertamento nei confronti del professionista dell’importo in questione è legittimo, sussistendo appunto detta responsabilità in solido.

Ciò in quanto di fatto trattasi di imposte del professionista, che sono meramente anticipate dal sostituto d’imposta: al più, il professionista potrà poi agire civilisticamente nei confronti del sostituto per il ristorno degli importi non versati in origine e successivamente accertati dal fisco. Si badi, la posizione è talmente consolidata che la citata sentenza n. 2256 del 2017 è giunta ad affermare, in sede penale, che le ritenute non versate su cui esplica efficacia la responsabilità in solido rilevano anche ai fini del superamento delle soglie per il configurarsi dei reati dichiarativi (infedele o omessa dichiarazione).

Orbene in linea puramente teorica tutto questo potrebbe essere anche accettato, se non fosse per un piccolo particolare: al professionista non è concessa la possibilità di scegliere di non subire la ritenuta fiscale, essendo la stessa obbligatoria quando si rapporta ad un soggetto che può assumere la figura di “sostituto d’imposta”.

Delle due, l’una (verrebbe da dire). O viene data la possibilità di scegliere di non farsi trattenere l’importo e di provvedere direttamente al versamento della ritenuta, oppure esistendo detto obbligo, almeno dovrebbe essere esclusa qualsiasi responsabilità in solido. Il solo ad aver omesso un comportamento è il sostituto ed è costui che deve essere accertato.

Così purtroppo non è ed il professionista si ritrova, al momento, con uno scottante “cerino” in mano. La sola speranza è che il sostituto adempia correttamente; in subordine bisogna solo auspicare di incrociare un ufficio accertatore consapevole della circostanza che il professionista non ha alcuna responsabilità al riguardo e decida di non procedere nei suoi confronti. Sul punto peraltro bisogna essere chiari: assodato il principio (non sancito da una disposizione ma deciso dai giudici) della responsabilità in solido, addirittura vi potrebbe essere qualche funzionario sin troppo solerte che in assenza di una “ritenuta abbinata” al nominativo del professionista decida direttamente di accertare quest’ultimo. Invero, l’auspicio è che

almeno un tentativo nei confronti del sostituto sia effettuato e si vuole immaginare che l'ufficio di turno solo dopo aver appurato una evidente difficoltà a rintracciare il sostituto (come nel caso di un'azienda fallita, ad esempio), decida di procedere contro il professionista malcapitato. Detto questo, nel momento in cui si procede contro il professionista, si verifica il paradosso in commento: secondo i giudici della Corte di Cassazione, è pacifico che egli sia responsabile in solido per le ritenute non versate dal suo cliente. Ciò in quanto, come detto, le ritenute di fatto rappresentano un'anticipazione delle imposte del professionista e dunque è "giusto"(!) che sia lui ad essere aggredito dal fisco. Al professionista poi non resta la strada che rivalersi (o almeno tentare di farlo) civilisticamente sul sostituto per farsi rimborsare le ritenute (auto)versate, come se fosse facile rintracciare un soggetto che addirittura è ritenuto non aggredibile dall'amministrazione finanziaria.

In questo scenario i colleghi più scettici affermano: non è possibile, perché il professionista scomputa le ritenute sulla base delle certificazioni ricevute, ovvero applicando la risoluzione 68/E del 19 marzo 2009. In merito si deve subito sgombrare il campo dall'equivoco: la certificazione di cui si discute, o anche il richiamato documento di prassi, sono utili per attestare che nei confronti del professionista le ritenute sono state operate dal sostituto. Ma di certo non attestano che quest'ultimo successivamente abbia correttamente adempiuto al relativo versamento. Ecco dunque che il problema permane, posto che la responsabilità in solido opera in relazione al mancato versamento.

Al dunque non vi è certificazione o risoluzione che tenga: se scatta l'accertamento verso il professionista, allo stato attuale della giurisprudenza di legittimità, trattasi di un comportamento legittimo e vincente del fisco.

Eppure si pensava che proprio con la risoluzione 68/E del 2009, l'Agenzia delle Entrate fosse giunta ad una soluzione definitiva del problema, ma è evidente che poi è necessario intervenire presso le sedi periferiche per evitare determinate derive accertative (peraltro, come detto, vincenti). In detto documento di prassi era stato chiarito che l'espressione "certificazioni richieste ai contribuenti", presente nell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973, non si riferisce alle sole certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta, ma deve avere interpretazione più ampia. In particolare, il contribuente secondo l'Agenzia può fornire la dimostrazione delle ritenute subite e non certificate dal sostituto, se l'Agenzia eccepisce che dal modello 770 del sostituto non rinviene il versamento, con l'esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione di incasso (ad esempio, documentazione bancaria, quale assegno o bonifico), dimostrando così l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta. Inoltre, il professionista deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione attestante l'incasso si riferisce alla corrispondente fattura regolarmente contabilizzata e, dunque, portata a reddito.

In base a detta risoluzione, dunque, sembra (o almeno sembrava) essere risolto il primo problema: la mancata ricezione, da parte del professionista, della certificazione delle ritenute (CU, il cui termine per la trasmissione telematica all'agenzia scade per le ritenute operate nel 2016 il 7 marzo prossimo). Il professionista deve attendere le certificazioni che dovrebbero essere fatte pervenire dai sostituti d'imposta entro il 31 marzo 2017 (termine così slittato rispetto al 28 febbraio previsto lo scorso anno), ma in caso di assenza delle stesse, una volta riscontrato di aver incassato effettivamente il compenso al netto della ritenuta, in sede di dichiarazione potrà procedere allo scomputo, ricordandosi che in caso di controllo deve documentare al fisco di aver effettivamente introitato l'importo netto.

Tutto questo, si ripete, è utile solo per lo scomputo: ma se le ritenute non sono versate, scatta la responsabilità in solido.

Come venirne fuori? Salvo un futuro auspicabile intervento normativo, in cui si dica con chiarezza alternativamente o che il professionista è autorizzato a non farsi operare la ritenuta, provvedendo in proprio, oppure che egli non è responsabile in solido (dunque norma di interpretazione autentica sulla fattispecie), la sola soluzione è "provocare" un cambio di rotta della Cassazione. In che modo? Semplice, organizzare un convegno con i signori giudici della Corte di Cassazione con relativo compenso di partecipazione, non versando la ritenuta e segnalando tutto al fisco. In questa ipotesi si ha la vaga impressione che le probabilità di ottenimento di una sentenza diversa siano molto elevate.

Strategico per i Commercialisti incrementare la propria visibilità

**di Andrea Salmaso**

Oggi essere presenti online è per i professionisti non solo un'opportunità, ma è diventato un dovere. Il contesto sempre più complesso e concorrenziale in cui i professionisti in generale e i commercialisti nello specifico agiscono rispetto a qualche anno fa ha reso essenziale il ricorso a nuove leve per farsi conoscere e presentare i propri servizi. Poter avere il "proprio biglietto da visita" nel mondo digitale è imprescindibile dal fare business oggi dal momento che la diversificazione dei canali attraverso cui le persone si informano e la crescita di rilevanza assunta dal digitale hanno reso Internet la fonte principale di ricerca. E quindi dare visibilità online alla propria attività e rappresentare al meglio la propria professionalità su Internet risultano essere azioni strategiche volte a valorizzare il ruolo, le competenze e le specializzazioni del proprio Studio.

Wolters Kluwer, che da anni affianca i commercialisti offrendo diverse opportunità per svolgere al meglio l'attività nella quotidianità, ha creato una serie di servizi e strumenti in grado di supportare i professionisti nella comunicazione. Nell'era della comunicazione digitale è fondamentale per i commercialisti comprendere il valore del web e delle opportunità di sviluppo del business che la rete può garantire, al fine di comunicare i servizi da offrire ai clienti.

Cosa significa essere presenti sul web e attivare una serie di elementi per farsi trovare, per essere visibili nelle ricerche che i potenziali clienti fanno ogni giorno su Internet? Per Wolters Kluwer significa prima di tutto disporre di un proprio sito in cui potersi differenziare presentando le proprie specializzazioni e i propri servizi; in secondo luogo, promuovere il proprio sito all'interno delle ricerche che l'utente fa; e infine avere un canale diretto con chi ricerca specifici servizi.

Una volta che si è presenti sulla rete, è infatti importante farsi trovare. Non basta esserci, occorre che chi cerca un servizio, possa raggiungere il sito in grado di soddisfare la propria richiesta. Significa mettere in atto una serie di azioni che permettono ai motori di ricerca (Google in particolare, in quanto primo motore di ricerca a livello mondiale) di associare i servizi offerti dallo Studio con le specifiche ricerche effettuate dagli utenti in Internet. Per fare questo occorre seguire i più moderni standard qualitativi e tecnologici, affinché la presenza sul web non sia solamente un biglietto da visita ma che sia in grado di attrarre potenziali nuovi clienti.

Portare avanti queste azioni vuol dire però avere in mente che ci sono particolari normative che regolano le modalità in cui i professionisti possono farsi pubblicità e promozione sul web. In particolare, il Nuovo Codice Deontologico dei dottori commercialisti ed esperti contabili – in vigore da marzo 2016 – disciplina alcuni aspetti inerenti i messaggi pubblicitari, la pubblicità comparativa, l'utilizzo di titoli accademici

Andrea Salmaso, Managing Director, Area Fisco, Lavoro e Azienda Wolters Kluwer Italia

e di alcune diciture che possono essere utilizzate all'interno dei messaggi pubblicitari. La diffusione di Internet e dei social network per la promozione di servizi professionali ha infatti comportato la necessità di definire nuove indicazioni di condotta che regolino in particolare la materia della concorrenza.

Per questo motivo Wolters Kluwer ha studiato soluzioni ad hoc e supporta i commercialisti in queste azioni, ponendosi come un partner qualificato in grado di guidarli nella sfida della comunicazione digitale nel pieno rispetto della normativa, del Nuovo Codice Deontologico e del nuovo Codice delle sanzioni disciplinari, in vigore dal 1° gennaio 2017.

I servizi che Wolters Kluwer offre sono strutturati su tre aree specifiche, che supportano i commercialisti nel definire la propria strategia di marketing digitale e nello sfruttare al meglio le potenzialità della rete, proponendo servizi innovativi. Attraverso una buona strategia di comunicazione online, i professionisti possono diventare il punto di riferimento in uno specifico settore o territorio; entrare in contatto con nuovi clienti e partner, esprimendo ad un vasto pubblico i propri punti di forza; e ridurre i costi degli investimenti, facendo in modo che gli utenti che cercano soluzioni alle proprie esigenze trovino il sito del professionista in questione.

Il punto di partenza è la creazione del sito web, costruito intorno al professionista o allo Studio: il servizio MyWeb di Wolters Kluwer per la creazione di siti web dedicato ai professionisti è stato sviluppato per rispondere a tutte le necessità e caratteristiche dei commercialisti, in modo da aiutare a rappresentare nel migliore dei modi la propria identità sul web. Attraverso semplici strumenti e pochi passaggi, i commercialisti possono scegliere tra un'un'ampia proposta di personalizzazioni in base alle proprie caratteristiche, le competenze e ai valori, con immagini e contenuti di impatto comunicativo. Grazie ad un'interfaccia intuitiva, che unisce design e tecnologia avanzata, la soluzione consente di creare un sito che garantisce un'ottimale esperienza di navigazione, da qualsiasi device. Una volta creati i contenuti personalizzando il sito, è possibile indicizzarli per il migliore posizionamento, con l'intento di acquisire un'alta visibilità sui motori di ricerca e incrementare i visitatori. Infine, per coloro che desiderano fare un passo ulteriore, è possibile fidelizzare i clienti attraverso i servizi di informazione ad hoc, creando un'area riservata sul sito per condividere specifici documenti, e aggiornare i clienti con l'invio di newsletter periodiche.

Il sito di per sé però non è sufficiente ad attrarre i clienti. Occorre farsi trovare e definire alcune azioni in grado di generare traffico qualificato. Ed è per questo che Wolters Kluwer ha sviluppato la collaborazione con Google Adwords per fare in modo che i professionisti possano promuovere i propri servizi tramite annunci su Google, in modo georeferenziato (così da associare gli annunci agli utenti più vicini territorialmente). Per i commercialisti è estremamente semplice perché la gestione della campagna Google Adwords viene gestita da Wolters Kluwer, lasciando al professionista la possibilità di monitorare costantemente l'andamento dei risultati ottenuti per poter valutare l'andamento della campagna stessa e rendere la comunicazione più efficace possibile.

Per coloro che infine vogliono entrare in contatto direttamente con nuovi clienti, Wolters Kluwer offre un'ulteriore opportunità: "Contatta un professionista", il servizio che mette in contatto i clienti con i professionisti, tramite la vetrina qualificata del sito Dirittierisposte.it (portale di informazioni giuridico, legale, e fiscale sviluppato in partnership con il Corriere della Sera). Il potenziale cliente che cerca una soluzione ai propri quesiti può trovare il professionista competenze più vicino. Attraverso il portale l'utente può inoltre visualizzare la scheda del commercialista e contattarlo direttamente.

Polizza sanitaria



di Gianleo Moncalvo

Lo scorso 23 dicembre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, in attuazione dell'art. 47 del nuovo regolamento unitario della CNPADC, relativo alla Tutela Sanitaria, ha comunicato a tutti gli iscritti (pensionati attivi compresi) di aver sottoscritto, per ciascuno di essi, una polizza sanitaria di base. Ciò significa che ciascun iscritto può usufruire **GRATUITAMENTE, in quanto il costo è sostenuto direttamente dalla CNPADC**, di una copertura assicurativa sanitaria per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Il servizio sarà fornito dalla Società Reale Mutua.

La polizza prevede garanzie sanitarie, dettagliate nel Piano Sanitario di Base e amplia l'ambito di copertura rispetto alla precedente polizza sanitaria vigente sino al 31/12/2016 con la previsione di prestazioni di assistenza e di supporto variamente articolate.

La protezione prevista dal Piano Sanitario di Base (ripeto gratuito e automaticamente già operativo per tutti gli iscritti) riguarda i Grandi Interventi Chirurgici e i Gravi Eventi Morbosi, oltre alla possibilità di effettuare una volta l'anno un check-up sanitario di prevenzione presso le strutture convenzionate di Blue Assistance (che è il fornitore di servizi sanitari di Reale Mutua) il cui costo è completamente a carico della Compagnia assicurativa.

Ulteriore servizio offerto gratuitamente dalla nostra Polizza con Piano Sanitario di Base è l'erogazione di prestazioni odontoiatriche a tariffe agevolate (in questo specifico caso per l'intero nucleo familiare e comunque per nuclei composti al massimo di 5 persone), accedendo al servizio di accesso alla rete odontoiatrica convenzionata (www.mynet.blue) presente su tutto il territorio nazionale.

Schematizzando, la polizza sanitaria base prevede una copertura delle spese in caso di:

- SEZIONE A – GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI , GARANZIE ACCESSORIE ALLA PRINCIPALI
- SEZIONE B – PRESTAZIONI EXTRA RICOVERO
- SEZIONE C – PERDITE PATRIMONIALI
- SEZIONE D – ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA

Da segnalare il fatto che per i nuovi iscritti l'assicurazione decorre a partire dalle ore 24 del giorno della delibera di avvenuta iscrizione.

Una scadenza molto importante è quella del 28 Febbraio 2017. Entro questa data, in-

fatti, con un premio aggiuntivo (contenuto) sarà possibile estendere al proprio nucleo familiare l'efficacia delle coperture previste dal "Piano Sanitario Base" con decorrenza dal 01/01/17.

I premi da versare per estendere la copertura base al proprio nucleo familiare:

- € 102,00 per 1 solo familiare assicurato oltre l'iscritto;
- € 204,00 per 2 familiari assicurati oltre l'iscritto;
- € 306,00 complessivi nel caso di nucleo composto da 3 o più familiari assicurati oltre l'iscritto.

Sempre entro il 28 Febbraio 2017 e sempre con decorrenza dal 01/01/17, con un ulteriore premio aggiuntivo sarà possibile estendere a ciascun iscritto ed al proprio nucleo familiare un "Piano Integrativo" che permetterà di usufruire, a condizioni speciali e di assoluto favore, di un ventaglio di garanzie che assicurano completezza di tutela in situazioni importanti sempre legate alla salute come, ad esempio, l'estensione per il parto e più in generale le visite specialistiche.

I premi aggiuntivi annuali per il Piano Integrativo, a partire dal 2017 :

- €. 990,00 per l'iscritto;
- €. 450,00 per ciascun familiare convivente con età pari o inferiore ai 14 anni ;
- €. 750,00 per ciascun familiare convivente con età tra i 15 ed i 25 anni;
- €. 990,00 per ciascun familiare convivente di età superiore ai 25 anni;

Per ulteriori dettagli e per visionare tutta la documentazione è possibile consultare all'indirizzo

http://www.cnpadc.it/?q=dottori_commercialisti/convenzioni/polizza_sanitaria tutta la documentazione relativa alla Polizza sanitaria.

Inoltre, la centrale operativa della Blue Assistance sarà a disposizione, con il numero verde 800.555.266, per eventuali chiarimenti.



La pratica professionale in materia di successioni ereditarie e diritto di famiglia



di Raffaele Tommasi

La pratica professionale del dottore commercialista si rivela non di rado necessaria nelle controversie riguardanti il diritto di famiglia o la successione ereditaria.

Penso ai casi di regolamento dei rapporti tra coniugi in vista della separazione o del divorzio, penso alle liti familiari in materia di successione o di divisione ereditaria, penso ai casi di amministrazione di sostegno.

Tutte queste situazioni del vivere civile necessitano dell'esperto in fase di:

1. ricognizione del patrimonio (ricerca delle consistenze patrimoniali mobiliari o immobiliari),
2. valutazione del patrimonio (con le norme tecniche che informano la valutazione di azienda piuttosto che la valutazione di un contratto assicurativo o di natura previdenziale)
3. raccolta e valutazione delle consistenze reddituali (ricerca delle diverse fonti reddituali anche non oggetto di dichiarazione come ed esempio le provvidenze comunitarie di sostegno al reddito agricolo o gli assegni di invalidità).

Tutti casi in cui è determinante il contributo professionale di colui che è chiamato a svolgere accertamenti patrimoniali o misurazioni di capacità reddituali, che necessita di profonda conoscenza delle norme di diritto, delle norme tecniche di settore, ma anche in del funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione.

Ad esempio, nel giudizio di separazione, le parti in fase pre-contenziosa, o dopo, il Tribunale, hanno necessità di accertare il tenore di vita dei coniugi, disponendosi all'uopo gli opportuni accertamenti patrimoniali e reddituali. Per tale ragione, col provvedimento di fissazione dell'udienza di comparazione delle parti, il Presidente del Tribunale le invita al deposito dei documenti comprovanti l'entità del patrimonio e dei redditi. Già in questa fase – che più spesso si manifesta in *limine litis*- si appalesano i dissidi per l'evidente interesse a minimizzare i redditi o il valore dei cespiti mobiliari ed immobiliari al fine di evitare che la divisione dei beni o che la determinazione dell'assegno di mantenimento sia sfavorevole.

E' intuibile la circostanza che spesso i coniugi in aria di separazione si preparino con manovre le più svariate ad affrontare tale accertamento: apparenti dimissioni o revoche dalle cariche sociali nelle società di famiglia, riduzione degli emolumenti anche attraverso cessioni di 5° dello stipendio, mancata distribuzione degli utili, scritture private con propri familiari attestanti debiti di varia natura.

Lo stesso accade nelle divisioni ereditarie, dove sovente uno dei fratelli, cointestatario di conti correnti assieme al *de cuius*, nelle ultime fasi di vita di quest'ultimo si appropria dei risparmi di questi con l'obiettivo di avere una maggiore parte nell'eredità. Anche questi prelievi spesso vengono giustificati con mistificazioni le più svariate che solo l'esperto può interpretare ed esporre chiaramente all'organo

giudicante.

Anche nelle amministrazioni di sostegno affidate alle cure di alcuno dei congiunti, nelle quali il rendiconto delle entrate e delle uscite sui conti correnti del beneficiario (persona impossibilitata ad amministrare il proprio patrimonio per motivi psichici o fisici) determina non di rado la critica di altri congiunti sulle modalità di esercizio della funzione di amministratore, basata su una diversa valutazione delle consistenze patrimoniali o reddituali del beneficiario.

Peraltro il potere di accertamento delle parti sta subendo una evidente modifica, avvalorando la possibilità di accedere ad informazioni sensibili e richiedendo le competenze dell'esperto per valutare le informazioni. Esplicativa al riguardo la recente pronuncia (sentenza n. 94/2017) pubblicata dal T.A.R. per la Puglia, che richiama un orientamento consolidato in giurisprudenza seguito anche dal T.A.R. Veneto nella sentenza n. 61/2017.

“Il coniuge ha diritto, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata”.

Il caso esaminato dal Tribunale Amministrativo di Bari riguarda l'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate, volta a ottenere l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari relativi al coniuge, con il quale pendeva innanzi al giudice competente un giudizio di separazione giudiziale. La moglie imputa all'ex di non aver contribuito al menage familiare, accantonando per questo risparmi che non gli appartengono in via esclusiva.

Nella fattispecie, l'Agenzia aveva respinto l'istanza richiamando la L. 241/1990 e ritenendo che i documenti richiesti non siano detenuti direttamente dall'amministrazione, ma richiedano elaborazione di dati.

Di altro avviso il giudice amministrativo il quale precisa, invece, che *“il diritto di accesso regolato dalla legge 241 del 1990 è riconosciuto a coloro che per le esigenze di tutela dei propri interessi giuridici abbiano necessità di accedere ad atti detenuti e/o conservati da pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli atti e/o documenti provenienti da privati che siano afferenti all'attività demandata alla pubblica amministrazione che li riceve e che siano necessari per le determinazioni di competenza della stessa, sia nel caso in cui debba adottare un atto richiesto dal privato medesimo, sia che debba invece procedere d'ufficio”.*

Nel caso esaminato, stante la presenza di due figli minori, la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge.

D'altronde, il Consiglio di Stato ha considerato dirimente, al riguardo, il fatto che nella specie la richiesta di accesso sia provenuta dal coniuge e non da un *“quisque de populo”*, e che l'interesse dello stesso, attuale e concreto, alla cura dei propri interessi in giudizio si presentasse sicuramente qualificato (Cons. Stato, sez. IV, sent. 2472/2014).

La necessità di svolgere opportune indagini accertative ricorre in tanti altri casi. Ad esempio, tipico è il caso del genitore che trasferisce al figlio il denaro necessario per l'acquisto di un immobile, si realizza un'ipotesi di donazione indiretta ex art. 809 c.c. In tal caso, infatti, il denaro rappresenta unicamente il mezzo per l'acquisto dell'immobile, reale fine della donazione, cosicché *“il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto”* (Cass. n. 18541/2014).

In questo caso, previo accertamento della provenienza dei risparmi del *de cuius* attraverso l'indagine svolta sui conti correnti, si configura l'applicazione dell'istituto della collazione (obbligo che spetta ai coeredi di conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario, che sia stato accettato, tutte le liberalità ricevute dal defunto quando era in vita) per cui il valore dell'immobile rientra nell'asse ereditario al fine

di determinare le corrette quote di eredità spettanti ai legittimari.

Pensiamo a tanti casi di figlio/figlia convivente con la madre vedova nella abitazione di famiglia: la madre titolare del diritto di abitazione muore e la figlia rimane da sola a vivere nella casa paterna.

E' un caso tipico di donazione indiretta di immobile contro il quale possono intraprendere una controversia i fratelli per ottenere i conguagli monetari fino a concorrenza della propria quota di legittima sia a fronte del valore commerciale dell'immobile all'atto della apertura della successione e sia a fronte dei frutti civili (tipicamente le locazioni dell'immobile stesso) che la figlia superstite abbia ritratto dal possesso dell'immobile dalla data della apertura della successione e fino al soddisfo.

I requisiti richiesti all'esperto in questi casi sono la conoscenza approfondita delle norme che regolano le successioni e le divisioni (c.c. art. dal 456 al 768 e legge di riforma del diritto di famiglia) piuttosto di quelle che regolano l'Amministrazione di sostegno o la separazione e il divorzio nonché competenze di stima (stima di fabbricati, terreni, beni mobili, diritti...) e di valutazione di aziende.

Si segnala come, di recente, i poteri del Giudice in materia di acquisizione dei dati reddituali delle parti nei conflitti familiari sono stati estesi anche dalla legge (decreto legge 12 settembre 2014 n.132, convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014), consentendo al Tribunale di disporre l'accesso alle banche dati per la ricerca dei beni con modalità telematiche al fine di ricostruire i rapporti bancari e finanziari intestati o cointestati a una persona o a una società, le eventuali partecipazioni sociali possedute sia personalmente che in qualità di cointestatario, sia quale semplice delegato o legale rappresentante.

In tutti questi casi, il reddito di cui si va in cerca – ovviamente – non è quello fiscale lordo (ritraibile dalle dichiarazioni dei redditi) ma quello netto, inteso come normale capacità reddituale (o di spesa) della persona che, può essere palese o celato dietro uno stile di vita ed un tenore poco o per nulla appariscente.

Evidentemente, una cosa è dover accertare il reddito netto di un impiegato o di un pensionato, altra cosa è l'accertamento della capacità reddituale effettiva di un imprenditore commerciale o agricolo.

Nella dichiarazione fiscale i redditi agricoli non vengono determinati in base alla differenza tra ricavi e costi, ma è commisurata alle regole proprie dei redditi fondiari del tutto ininfluenti in una indagine che ha per scopo l'accertamento della capacità reddituale della persona e per l'imprenditore commerciale il reddito dichiarato risente di tutte quelle variazioni in aumento o in diminuzione introdotte dalle norme tributarie.

Anche il semplice valore di un immobile che non è quello dichiarato in atti ma quello medio di mercato. Così come e per l'accertamento del valore del patrimonio mobiliare, partecipazioni societarie, possesso diretto o indiretto di autoveicoli o natanti, oggetti d'arte e mobili di pregio riconducibili alla persona anche quando intestati a società fiduciarie (o più modernamente ai trust).

Per converso, potrebbero essere rilevanti anche le posizioni debitorie, infatti, in tema di successioni, di frequente la presenza di cartelle di pagamento e di debiti non chiaramente determinati richiedono l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e la nomina di un esperto per la ricognizione della situazione patrimoniale.

Dunque l'inventario e la valutazione dell'asse ereditario, con le sue attività e le sue passività, richiede nozioni giuridiche e nozioni tecniche che solo il commercialista esperto può affrontare.

La casistica innanzi richiamata serve a comprendere come sia vivo tra la gente il bisogno di avere supporti non solo di natura legale, ma anche di natura tecnica, allorquando ci si misura con la necessità di fare una ricognizione delle attività e delle passività patrimoniali della persona ovvero delle capacità reddituali.

A questa esigenza inizia a dare risposta anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che, all'uopo, ha istituito la commissione Area Funzioni giudiziarie, cui si devono le *"linee guida sulle consulenze in materia di rapporti familiari"*, redatte e pubblicate nel mese di maggio 2016.

Uno studio che contribuisce a cambiare la percezione pubblica del lavoro del commercialista, troppo legata, e spesso in maniera negativa, al prelievo coattivo di ricchezza a carico del cittadino contribuente.

Nuovo Codice delle sanzioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

In vigore il nuovo Codice delle sanzioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Professionista sospeso fino a sei mesi se manca la polizza

Sospeso fino a sei mesi il commercialista senza assicurazione. Rischia fino a due anni di sospensione dall'esercizio professionale, invece, il commercialista che favorisce l'esercizio abusivo della professione. Mentre chi non rispetta l'obbligo di formazione continua incorre nella sospensione fino a tre mesi e, in caso di recidiva nel triennio successivo, subisce il raddoppio della sanzione. Censura, invece, per il commercialista che nei rapporti con i dipendenti non rispetta le norme vigenti di diritto del lavoro, sia per quanto attiene la retribuzione, sia per le qualifiche previste. **È quanto prevede il nuovo codice delle sanzioni**, adottato dal **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** lo scorso luglio ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017.

Il regolamento prevede, in particolare, tre tipologie di sanzioni: la censura, la sospensione dall'esercizio professionale e la radiazione dall'Albo o dall'elenco speciale. Sono previste, poi, una serie di circostanze aggravanti, ovvero la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto, la sussistenza di dolo, la significatività della violazione o del danno arrecato, la reiterazione di comportamenti che abbiano determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto. Costituiscono invece circostanze attenuanti il fatto che l'errore sia stato commesso in buona fede, o quando l'iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato.

Per quanto riguarda, in particolare, l'obbligo di formazione professionale, il commercialista è punito con la sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi in caso di assenza totale di crediti formativi professionali; nella sospensione fino a due mesi con il conseguimento di meno di 30 crediti formativi; nella sospensione fino a un mese se i crediti maturati sono tra i 30 e i 60; nella censura oltre i 60 crediti. Il mancato conseguimento dei 20 crediti formativi minimi in ciascun anno, ovvero il mancato conseguimento dei nove crediti in attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione nel corso del triennio comporta, in ogni caso, la sanzione della censura. Inoltre, il nuovo codice prevede che il professionista che non ha assolto l'obbligo di formazione professionale non possa accogliere alcun tirocinante.

Per quanto riguarda i doveri inerenti la concorrenza, il codice prevede che il professionista che viola il divieto di intermediazione che possa pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività del professionista incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da sei mesi a un anno. Invece, il commercialista che si avvale di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi professionali per sé o per altri è punito con la sospensione fino a tre mesi.

UGDCEC: Ecco il nuovo consiglio direttivo

**di Francesco Taurino**

Nell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi, associazione sindacale di categoria, si è insediato il nuovo consiglio direttivo. La presidenza è stata assegnata al collega Francesco Taurino, che insieme al direttivo, costituito da Maurizio Margheriti (vicepresidente), Maria Carmen Petrucci (segretario), Nicoletta Tanzarella (tesoriere), Maria Luigia D'Ambrosio, Martina Landolfi, Piero Trisciuzzi, Danilo Contardi, congiuntamente al collegio dei Probiviri, composto da Gianluca Alparone (presidente), Daniele Donativi, Claudia Turrisi, Barbara D'Ambrosio, Lorenzo Potenza, Cosimo Simone, Giuseppe Fanizza, guiderà l'attività associativa per il triennio 2017-2020.

L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi è un'associazione sindacale di categoria ben radicata nel territorio, e nella sua storia trentennale, oltre che crescere a livello numerico di iscritti, ha incrementato anche l'attività rivolta ai propri associati, sempre con quello spirito giovanile-innovativo che la contraddistingue.

L'Associazione oggi conta oltre 200 iscritti, un numero importantissimo e di notevole rilevanza raggiunto grazie al lavoro svolto, fino ad oggi, da tutti i precedenti direttivi, ed alla passione riposta dai Past-President Pepe Milizia, Alparone, Mangiameli, Epifani, Botrugno, Turrisi. I traguardi raggiunti dall'associazione hanno visto la partecipazione attiva e fondamentale di tanti colleghi che hanno sostenuto e sostengono tutt'ora l'associazione, motivati da un sentimento di appartenenza profondo e sincero, come il Presidente dell'Ordine Dott. Fabio Aiello, amico dell'Unione, e molto vicino alle problematiche della classe giovanile della professione, i colleghi Turrisi, Moncalvo, Chirulli, Pacifico, che continuano ad offrire in ogni momento il loro sostegno all'associazione e a dare apporto linfatico.

I tre anni trascorsi sotto la guida di Francesco Pepe Milizia sono stati importantissimi e l'auspicio e l'impegno del nuovo consiglio è di seguire le linee guida, che fino ad oggi hanno dato lustro alla nostra associazione, cercando di non far mancare mai un apporto innovativo, tipico dello status giovanile, supportando i colleghi giovani, ed i praticanti, che si avviano alla professione e che rappresentano il futuro della nostra categoria, cercando di contribuire, anche nel nostro piccolo, allo sviluppo sostenibile della professione con programmi di sviluppo professionale adeguati ed in linea con lo sviluppo legislativo in continua evoluzione. L'attività unionista continuerà ad essere sensibile ed a rivolgersi agli associati offrendo sempre un servizio di formazione professionale, "adempimento", oggi, molto importante nell'ambito della professioni.

Con l'avvio di questo nuovo triennio è doveroso fare un'imbocca al lupo al nuovo direttivo e soprattutto al nostro Past President Pepe Milizia il quale è stato designato all'unanimità, da tutte le Unioni di Puglia e Basilicata, come Componente della Giunta Nazionale dell'Associazione, con la certezza che svolgerà la sua funzione con la stessa tenacia, serietà, ed abilità con cui ha condotto per tre anni l'Unione di Brindisi. Di sicuro per Pepe Milizia sarà un grande onere continuare a spendersi attivamente per l'associazione ma è altrettanto sicuro che per noi, tutto ciò, è un grande Onore.

News in pillole

Opzioni IVA e spesometro: è ora di scegliere

Con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA possono optare per la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative note di variazioni. La normativa prevede che a regime, l'opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui ha inizio la trasmissione dei dati. Con riferimento al primo anno di applicazione (2017), l'opzione può avvenire entro il 31 marzo corrente. Una volta esercitata, l'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Si aggiorna il quadro delle variabili da prendere in considerazione in vista della scadenza del 31 marzo, giorno entro cui è possibile esprimere due opzioni: quella per la comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (in sostituzione dello spesometro obbligatorio); quella per la comunicazione dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 22, Dpr 633/72 (dettaglianti e soggetti assimilati, tenuti o meno al rilascio di scontrino/ricevuta). Il termine originario era il 31 dicembre 2016, prorogato dal provvedimento direttoriale 212804/2016 al 31 marzo 2017.

Publicati modelli e istruzioni per comunicare le liquidazioni IVA

L'Agenzia delle entrate, il 21 marzo 2017, ha pubblicato sul proprio sito internet le bozze del modello e delle relative istruzioni: Comunicazione delle liquidazioni Iva: la prima scadenza per i primi tre mesi del 2017 è (come noto) fissata al 31 maggio 2017.

Depositi IVA: per ogni estrazione una dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 35/E, hanno chiarito le modalità di presentazione della dichiarazione d'intento per utilizzo in estrazione da deposito IVA. E' prevista una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione. Gli esportati abituali che ricorreranno alla dichiarazione d'intento per l'estrazione dei beni dal deposito Iva, dovranno utilizzare il loro plafond disponibile. Il Decreto del 23 febbraio 2017, pubblicato il 17 marzo sulla GU n. 64, recepisce le novità recate dal Decreto Fiscale in materia di adempimenti relativi alle estrazioni dal deposito IVA in caso di beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario (DI n. 331/93). Dallo scorso dicembre, sull'estrazione di beni extra UE immessi in libera pratica, l'IVA è dovuta dal soggetto che estrae il bene mediante il meccanismo del reverse charge, previa prestazione di idonea garanzia, mentre, sull'estrazione di beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto comunitario, l'imposta è dovuta dal gestore del deposito, senza possibilità di compensazione, in nome e per conto del soggetto estrattore che rimane comunque obbligato in solido al pagamento.

Ravvedimento per omesso o tardivo F24 con saldo a zero

Con la risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le modalità applicative dell'istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero. Dal 1° gennaio 2016, per l'omessa presentazione dell'F24 a zero, si applica la sanzione di 100 euro, ridotti a 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi (articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 471/1997). Nella risoluzione 36/2017, viene ribadito che è possibile regolarizzare anche l'omessa presentazione dell'F24 con saldo a zero, presentando lo stesso (con indicazione dell'ammontare del credito e delle somme compensate) e versando la sanzione in misura ridotta. La sanzione è determinata in misura diversa a seconda dell'arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata. La riduzione a 1/9 (regolarizzazione entro 90 gg) si applica con riferimento alla sanzione base di: 50 euro, se l'F24 con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (5,56 euro); 100 euro, se l'F24 con saldo zero è presentato con ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione (11,11 euro). Oltre i 90 gg, la sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre quella di 100 euro. Pertanto, la sanzione è pari a 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l'F24 con saldo zero è presentato entro un anno dall'omissione; 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l'F24 con saldo zero è presentato entro due anni dall'omissione; 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l'F24 con saldo zero è presentato oltre due anni dall'omissione; 20 euro (1/5 di 100 euro), se l'F24 con saldo zero è presentato dopo la consegna di un Pvc.

Accertamento: dichiarazione oltre i 90 gg ok all'induttivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza 4785 del 24 febbraio 2017, ha affermato che l'accertamento induttivo (articolo 39, comma 2, Dpr 600/1973) è ammesso anche in caso di dichiarazione presentata con ritardo superiore ai 90 gg, ipotesi equiparata alla omessa dichiarazione. In tal caso, il reddito del contribuente può essere determinato anche avvalendosi di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Voucher: abrogate le norme del Jobs Act

E' in vigore il decreto che abroga gli articoli del Jobs act sui voucher lavoro e sulla solidarietà negli appalti. Il regime transitorio durerà fino a fine anno per i buoni già acquistati. E' stato quindi soppresso l'istituto del lavoro accessorio (voucher) e, contestualmente, la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 con immediata entrata in vigore.

Corte di giustizia europea: sì al tetto Iva di 700mila euro

La Corte di giustizia europea (sentenza C-211/2016) ha chiarito che il tetto di 700mila euro previsto dalla normativa nazionale per la compensazione orizzontale del credito Iva, non contrasta con la disciplina comunitaria in materia di rimborso delle eccedenze di imposta. In ogni caso la disciplina italiana deve prevedere la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito in un tempo ragionevole.

Equipro in Equitalia

Con un comunicato Equitalia presenta EquiPro, la nuova area riservata che permetterà ad oltre 20 categorie professionali di snellire le operazioni. Intermediari e loro incaricati potranno visualizzare online la situazione debitoria dei loro assistiti e utilizzare varie funzionalità operative, anche quelle per la definizione agevolata che ha già raggiunto le 440mila domande di adesione. Le operazioni per conto dei propri assistiti potranno essere fatte direttamente da pc, smartphone o tablet, previa delega da parte del cliente in via telematica o tradizionale.

Modelli Intrastat: non sanzionati eventuali ritardi

E' deciso che non saranno comminate sanzioni all'invio in ritardo dei modelli intrastat. La decisione a seguito del mutato quadro giuridico determinato dalla legge di conversione del "milleproroghe" che ha ripristinato l'obbligo di comunicazione per il 2017. L'annuncio in un comunicato stampa congiunto di Entrate e Dogane.

Per il 2017 spesometro su base semestrale e liquidazioni periodiche trimestrali

Stabilito che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale. Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25/7 al 16/12/17. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

Per quanto riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali previste dalla norma vigente.

Programma di formazione per revisori

Dal 1° gennaio 2017 i revisori legali hanno l'obbligo di formazione professionale continua. Nei giorni scorsi la Ragioneria generale dello Stato ha adottato il programma annuale relativo al 2017 per l'aggiornamento professionale confermando quello proposto dal Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali. I revisori dovranno acquisire 20 crediti annuali, di cui almeno la metà nelle materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legali (Materie Gruppo A) e precisamente: la gestione del rischio e controllo interno; i principi di revisione nazionale e internazionali; la disciplina della revisione legale; la deontologia professionale ed indipendenza; la tecnica professionale della revisione.

INPS: istruzioni su incentivo occupazione giovani

L'INPS, con circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, ha fornito istruzioni riguardo l'incentivo occupazione giovani stabilito nel DI n.394/2016. L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda: la contribuzione previdenziale a carico datore di lavoro nella misura massima di Euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, con soglia massima per il periodo di paga mensile pari a Euro 671,66; il 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, con soglia massima per il periodo di paga mensile pari a euro 335,83. Per accedervi, il datore di lavoro deve inoltrare all'Istituto il modulo "OCC.GIOV.", disponibile all'interno dell'applicazione "Di-ResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" sul portale INPS, con la domanda preliminare di ammissione al beneficio indicando i dati del lavoratore, la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, l'importo della retribuzione mensile media e l'aliquota contributiva datoriale. L'istanza che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, rimarrà valida per 30 gg decorrenti dalla data di elaborazione, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio. Ad accoglimento dell'istanza, il datore di lavoro deve, entro 7 gg di calendario effettuare l'assunzione, ed entro 10 gg di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta bisognerà comunicare l'avvenuta assunzione chiedendo conferma della prenotazione effettuata.

